

## **GLI SCARICHI INDUSTRIALI IN ACQUE SUPERFICIALI O IN FOGNATURE E SUOLO, ULTIME MODIFICHE SANZIONATORIE (IN TEMA DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE) .**

---

La questione in esame riguarda le sanzioni da irrogarsi con riferimento alle violazioni di cui all'art.137, comma 5 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 ss.mm. e ii., considerando la previgente disciplina e le tesi giurisprudenziali sin qui affermatesi, ovvero l'interpretazione da darsi alla evoluzione normativa di cui alla modifica intervenuta all'art.59 del D.Lgs. n.152 del 1999 (non del 2006!), ad opera del D.Lgs. n.258 del 2000, la quale ("assestata") disposizione - in buona sostanza - ha continuato a disciplinare (anche nella vigenza del D.Lgs. n.152 del 2006! ovvero fino all'avvento della Legge 25 febbraio 2010, n.36, cioè fino al termine di spiegamento della sua efficacia: 23 marzo 2010) gli scarichi industriali in acque superficiali o in fognatura e suolo.

Risulta quindi utile ricostruire brevemente la disciplina di cui trattasi.

Com'è noto l'art.59, comma 5, del D.Lgs.11 maggio 1999, n.152 così recitava:

<Chiunque nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, ovvero di una immissione occasionale, supera i valori fissati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni><sup>[1]</sup>.

Successivamente, con l'art. 23, comma 1, lett."a" del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.258 è stata modificata, lasciando immutata la sanzione, la prefata disposizione come segue:

<Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5, ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente a norma dell'art.33, comma1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5><sup>[2]</sup>.

Questa disposizione è rimasta pressocchè invariata anche con l'avvento del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, il quale all'art.137, comma 5, dispone che:

<Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro><sup>[3]</sup>.

In buona sostanza, lo scarico di acque reflue industriali<sup>[4]</sup> oltre i cosiddetti <valori limite> diventa(va) penalmente rilevante<sup>[5]</sup> allorquando esso supera(va):

- i valori limite stabiliti dalla tabella 3, allegato 5, alla Parte Terza del D,Lgs. 152/2006;
- i limiti della tabella 4 del medesimo allegato 5, in caso di scarico sul suolo;
- i limiti stabiliti dalle Regioni, dalle Province autonome o dalle altre Autorità competenti (art.107/1) nel caso contenga le sostanze elencate nella tabella 5, dell'allegato 5.

\$LOGOIMAGE

Ora, la Legge 25 febbraio 2010, n. 36, recante <Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue> (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2010) ha modificato l'articolo 137, comma 5, come segue:

<Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro>.

Vengono così ad essere limitate le ipotesi di responsabilità penale solo con riferimento agli sversamenti più gravi, riconducendo le diverse (ed altre) ipotesi nel campo degli illeciti amministrativi, punendoli con la sanzione pecuniaria fino a 30 mila euro.

Più esattamente (dal 23 marzo 2010 data di entrata in vigore della Legge n.36/2010) lo scarico di acque reflue industriali, oltre i <valori limite> diventa fonte di responsabilità penale solamente e relativamente alla presenza di una o più sostanze elencate nella tabella 5 dell'allegato 5, alla medesima Parte Terza del D,Lgs. 152/2006 e **se, contemporaneamente, supera uno dei seguenti valori limite:**

- valori indicati dalla tabella 3 per gli scarichi nei corpi idrici;
- valori indicati dalla tabella 4 per gli scarichi sul suolo;
- valori limite fissati dalle Regioni, dalle Province autonome o dalle altre Autorità competenti.

Diversamente (ovvero in tutti gli altri e diversi casi) si avrà un illecito amministrativo sanzionato ex articolo 13 del Dlgs 152/2006.

Giova rammentare, onde meglio comprendere le modifiche *de quibus*, come i valori limite di emissione, più in generale, <sono stati disciplinati in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, per cui è previsto che debbano rispettare i valori limite di emissione individuati nell'allegato 5, ed in particolare nelle 7 Tabelle in esso contenute>[\[6\]](#).

La tabella 5 individua le sostanze che, salvo eccezioni, non possono essere meno restrittivamente disciplinate rispetto alle precedenti tabelle, mentre le Regioni potrebbero adottare dei limiti più rigidi di quelli statali.

Perché quindi ricorrere allo strumento penale? Perché talune sostanze (vedi punto 18 della cit. tabella 5) presentano un potere cancerogeno di talché il bene protetto sarebbe qui non solo l'ambiente, ma pure la salute umana (e degli altri esseri viventi).

Nella formulazione di cui al D.Lgs. n.152/1999 veniva distinta la fattispecie del superamento dei limiti, da quella dello scarico senza autorizzazione, e quindi poteva applicarsi una pena "congiunta" (violazione della prescrizione autorizzativa per tale sostanze; violazione scarico senza autorizzazione) tra di esse pene, la minore sarebbe quella per lo scarico di sostanze pericolose (rispetto, appunto, allo scarico senza autorizzazione di sostanze non inquinanti!).

Sull'argomento in trattazione il diritto vivente è intervenuto in più occasioni[\[7\]](#), seguendo il predetto dato normativo, fino alle modifiche (dianzi riportate) di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.258, dopo le quali ultime modifiche la giurisprudenza ha ritenuto essere sottoposto a sanzione penale gli scarichi superanti le tabelle (i

## \$LOGOIMAGE

limiti delle tabelle) 3 e 4, anche per le sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5, però questi ultimi riferiti alla (di poi) fissazione, da parte delle Regioni, dei limiti più restrittivi (com'è noto aggiuntivamente e non sostitutivamente svolti dalle Regioni rispetto allo Stato), ferma restando la sanzionabilità penale in via generale (anche per il solo aspetto formale, ovvero indipendentemente dalla sostanza oggetto dello sversamento).

Al di là della riconduzione sanzionatoria alla costruzione della disciplina che (come detto, difficilmente) non poteva essere diversa, salvo questioni di costituzionalità invocate da autorevole dottrina<sup>[8]</sup>, la tematica ci conduce alle seguenti considerazioni:

a) della tutela del bene protetto e della sua "anticipazione" ovvero della sua fermata al dato "formale", o meno, posto che talune sostanze (vedi tabella 5) sono state ritenute pericolose per la salute pubblica;

b) di politica legislativa ambientale, nella scelta da apprestarsi (*rectius*, assumere) per siffatte violazioni (sanzioni amministrative o penali, ovvero depenalizzazione (o meno) ovvero per la coesistenza del sistema "binario", precisandosi i "confini" delle fattispecie rilevanti *in parte qua*).

Le modifiche così intervenute sono indubbiamente frutto di una chiara scelta di politica normativa ambientale (resa palese dal disegno di legge approvato il 19 luglio 2009 dal Consiglio dei Ministri<sup>[9]</sup> e pure dalla relazione di accompagnamento alla Legge 25 febbraio 2010, n.36). Senza entrare nella assiologia del legislatore, queste modifiche sembrano voler evitare, almeno con riferimento al prevalente orientamento giurisprudenziale (che, stante la disciplina previgente, difficilmente non poteva non essere tale), di incanalarsi nella scansione (kelseniana) di lettura e di applicazione della medesima disciplina con gli esiti di cui, sintomaticamente, alla sentenza "Serafini". Ma, altresì, siffatta scelta (in via preliminare precisando la distinzione, in luogo della contiguità iniziale) pare aver consentito di "riproporzionare" le sanzioni tra quelle amministrative e quelle penali, lasciando a queste ultime la violazione dei soli limiti stabiliti per le sostanze più pericolose.

---

[1] Sottolineatura nostra, vedasi oltre, la sostituzione col termine <oppure>.

[2] *Idem*.

[3] Sottolineatura nostra.

[4] Ma anche agli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ex art.137, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm. e ii.

[5] Pervero la disciplina sanzionatoria penale (ex art. 137, comma 6, cit. D.Lgs. 152/2006) verrebbe così ad estendersi anche a tutti <.. i gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane> (ove recapitano gli scarichi delle acque reflue domestiche, industriali e/o quelle meteoriche o di dilavamento, ex art. 74, comma 1, lett. i) nel caso in cui essi <effettuino scarichi (fognari) che superino i valori limite previsti dallo stesso comma> (si tratta del comma 5), e - si badi - anche quando questo avvenisse solamente a titolo di colpa.

[6] Così A. MONTAGNA, Scarichi industriali e superamento dei limiti tabellari: quale la sanzione?, Ambiente&Sviluppo, n.9/2009, pag.803.

[7] *Ibidem*, vedasi gli orientamenti citati a pagg.804-805.Ma si veda anche la sentenza della Cassazione Penale, 1° ottobre 2008, n.32279,Serafini, ove <non v'è dubbio che con la novella legislativa del 2000, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie di causa, il legislatore: - ha voluto punire lo scarico di acque reflue industriali che recapita in acque superficiali o in fognatura quando supera i valori limite fissati nella tabella 3, nonché lo scarico sul suolo di acque reflue industriali quando supera i valori limite fissati nella tabella 4, anche se il superamento tabellare non riguarda le diciotto sostanze più pericolose elencate nella tabella 5; - ha punito inoltre con la stessa pena qualsiasi scarico di acque reflue industriali (in quale superficiali, in fognatura, sul suolo) che superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni, dalle provincie autonome o dalle autorità di gestione del servizio idrico integrato, in relazione alle diciotto sostanze elencate nella tabella 5, per le quali - in ragione della loro maggiore pericolosità - le autorità suddette non possono adottare limiti meno restrittivi. Questa interpretazione si impone ai consueti canoni letterali e storici, nonché in base ai criteri teleologici illustrati in Cass. Sez.3<sup>a</sup>, sent. n.4806 del 29.10.2003 (...) ed è stata seguita dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte (...). Nel caso di specie, pertanto, sussiste il contestato reato di cui al D.Lgs. n.152 del 1999, art.59, comma 5, giacchè l'imputato, nella sua qualità di rappresentante legale della Desco s.p.a., aveva effettuato scarichi di acque reflue industriali nel canale (...), che superavano i valori limite stabiliti nella tabella 3 relativamente alle sostanze COD e BOD, anche se queste sostanze non sono contenute nella tabella 5 dell'allegato 5. Occorre precisare che la norma suddetta è stata abrogata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, art.175, lett.bb), ma è stata sostituita dal succitato art.137, comma 5, dello stesso decreto che è in evidente continuità normativa con la disposizione abrogata>. Sulla sentenza, *ex multis*, vedasi i perspicui, critici, scritti di P.GIAMPIETRO, Scarichi industriali in acque superficiali, fognature e suolo, con superamento dei valori limite: sanzioni amministrative o penali?, Ambiente&Sicurezza (in due parti) 2009 e di L.PRATI, Il legislatore fa chiarezza sul regime sanzionatorio degli scarichi idrici, Ambiente&Sviluppo, n.9/2009 per il quale ultimo (pag.810) la sentenza non <riesce poi a spiegare la sopravvivenza della clausola di riserva contenuta nella precedente disposizione di cui all'art.54, comma 1 del D.Lgs. n.152/2006 ("Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico supera i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5...")>.

[8] Più esattamente, nel momento in cui la presenza di sostanze pericolose viene ad essere correlata esclusivamente ai limiti più restrittivi della Regione, queste presenze riguardano tutti i limiti tabellari posti alle acque reflue industriali (tabb. 3 e 4 : acque superficiali, fognatura e suolo), senza però alcuna distinzione tra sostanze pericolose e non pericolose contenute negli scarichi irregolari. Per cui identiche situazioni potrebbero essere disciplinate e assumere diverso rilievo di ordine financo penale (e quindi diversamente sanzionate), sul punto vedasi, estesamente, P.GIAMPIETRO, op.cit..

[9] La Camera dei Deputati ha approvato in data 2 febbraio 2010 il disegno di legge di iniziativa governativa S 1755 recante <disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue>.